



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 827 del 2010, proposto da: Metaedil S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Torsi, con domicilio eletto presso Ugo Torsi in Salerno, V Ss. M.Salernitani,31c/O Fortunato;

contro

Comune di Prata di Principato Ultra, rappresentato e difeso dall'avv. Italo Rocco, con domicilio eletto presso Italo Rocco Avv. * . * in Salerno, via Staibano, 3;

nei confronti di

Powergas Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Lorenzo Lentini Avv. * . * in Salerno, c.so Garibaldi, 103;

per l'annullamento

1) della determinazione n.12/2010,di aggiudica definitiva dei lavori relativi al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana alla Soc. Powergas Distribuzione s.p.a.; 2) del contratto di appalto del 09.03.2010; 3)dei verbali nn.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/09 e 14/2010;4)della determinazione n.54/09;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Prata di Principato Ultra e di Powergas Distribuzione S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che – con ricorso notificato in data 12 maggio 2010 e ritualmente depositato il 21 maggio successivo – la Metaedil s.r.l., come in atti rappresentata e difesa, impugnava gli esiti sfavorevoli della procedura evidenziale indetta, con proprio bando dell'11 marzo 2009, dal Comune di Prata di Principato Ultra per l'affidamento, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della gestione dell'impianto di distribuzione del gas naturale a mezzo di rete urbana, all'uopo criticamente prospettando:

a) l'asserita violazione dell'art. 84, 10° e 12° comma del d. lgs. n. 163/2006 (una ad eccesso di potere sotto plurimo rispetto) in quanto, a suo dire, la Commissione di gara sarebbe stata illegittimamente costituita in epoca precedente al termine per la presentazione delle offerte;

b) la violazione dell'art. 92 del D.P.R. n. 554/99, dell'art. 71 r.d. n. 827/1924, degli artt. 84 e 206 del d. lgs. n. 163/2006, dell'art. 3 della l. n. 241/90 (una ad eccesso di potere) per non essere stato indicato il termine massimo di espletamento delle operazioni di gara;

c) la violazione degli artt. 83 e 206 del d. lgs. n. 163 cit. (oltre ad eccesso di potere sotto plurimo profilo sintomatico), per avere la Commissione di gara illegittimamente proceduto alla individuazione dei sub criteri di valutazione in epoca posteriore alla data di presentazione delle offerte;

d) l'asserito difetto di motivazione, in considerazione dei giudizi numerici espressi, dalla Commissione, sulle offerte tecniche;

e) la violazione dell'art. 15, comma 5 del d.p.r. n. 34/2000, degli artt. 2 e 3 della *lex specialis* e del d. lgs. n. 163/2006 (oltre ad eccesso di potere), stante l'asserita carenza, in capo alla controinteressata ed aggiudicataria definitiva, del requisito di qualificazione, per dedotta scadenza del termine di verifica triennale;

RITENUTO che l'eccezione di irricevibilità – congiuntamente formulata dalle parti resistenti sul rilievo che già in data 19 febbraio 2010, prima della ineludibile scadenza del termine decadenziale per la proposizione del gravame, parte ricorrente avrebbe avuto effettiva contezza, in esito all'accoglimento della articolata istanza ostensiva – della lesiva determinazione impugnata – non possa essere accolta, stante la mancata (e necessariamente rigorosa) dimostrazione che tra i documenti esibiti in sede di accesso fosse effettivamente ricompreso anche il verbale recante l'aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO, peraltro, che – come già ritenuto in sede di sommaria delibazione della istanza cautelare incidentalmente intesa alla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato – il ricorso appare infondato e merita di essere, conseguentemente, respinto;

RITENUTO, in dettaglio ed avuto gradato riguardo alle prospettate censure:

a) che non è fondato già in punto di fatto il primo motivo (relativo alla presunta violazione dell'art. 84 del Codice), dal momento che l'investitura della Commissione risulta avvenuta con determinazione n. 54 del 26 maggio 2009, in quanto tale regolarmente successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (4 maggio 2009): al qual fine importa solo soggiungere che nessun rilievo può in concreto rivestire, a dispetto dell'attore assunto, la

circostanza per cui i membri della commissione giudicatrice fossero gli stessi già a suo tempo designati per l'espletamento della precedente procedura evidenziale, a suo tempo sottoposta alla cognizione del Tribunale e rimasta senza seguito, non costando di divieti positivo in proposito;

b) che neppure ricorre una pretesa illegittimità della procedura di gara per mancanza di un termine di espletamento dell'incarico della Commissione, ai sensi dell'art. 92, 3° comma del D.P.R. n. 554/99: e ciò per l'assorbente rilievo che la mancanza di previsione di specifico termine per l'espletamento dell'incarico della commissione (così come, sotto concorrente profilo, i reiterati rinvii delle sedute della commissione, volta a volta giustificati dagli impedimenti di uno dei componenti) costituisce, *propter tenorem rationis*, mera irregolarità, non potendo come tale incidere sulla legittimità della procedura di gara;

c) che non trova riscontro in atti la doglianza con la quale, con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente ha contestato che la Commissione di gara avrebbe introdotto, in sede di valutazione delle offerte, nuovi sub pesi e sub punteggi: e ciò in quanto la *lex specialis* ebbe a puntualmente individuare i parametri di valutazione delle offerte, attribuendo i relativi punteggi ed altresì prefigurando le regole di attribuzione dei sub punteggi, a tale preordinato fine segnatamente: c1) specificando i parametri di valutazione delle offerte in quattro elementi di giudizio; c2) prefigurando per alcuni di essi (tempi, percentuali, dati numerici) modalità di attribuzione automatica; c3) imponendo, per i rimanenti elementi a carattere discrezionale, il metodo del confronto a coppie previsto e disciplinato dal d.p.r. n. 554/1999;

CONSIDERATO che, in tale contesto, la valutazione espressa in termini numerici non si appalesa preclusa, stante l'idonea prefigurazione dei criteri e subcriteri di

valutazione alla cui stregua l'esplicitazione della motivazione deve ritenersi congruamente effettuata *per relationem*;

CONSIDERATO, da ultimo, che pure destituito di fondamento risulta il motivo inerente il preteso vizio di qualificazione dell'impresa aggiudicataria, per omessa verifica triennale dei requisiti generali, noto essendo, in proposito, che la tempestiva presentazione dell'istanza di verifica dei requisiti SOA, prima della scadenza, implica il permanere "condizionato" del requisito di qualificazione, di tal che la favorevole conclusione del relativo procedimento, nella specie tempestivamente attivato e utilmente concluso, retroagisce *quoad effectum* sin dal momento della domanda, assicurando la continuità della qualificazione, ai fini della partecipazione alle gare (*in terminis*, la giurisprudenza dell'intestato Tribunale; cfr. da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12337);

RITENUTO che, in definitiva, il complesso delle esposte ragioni milita a favore della complessiva reiezione del gravame (le spese dovendo, di risulta, seguire la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo che segue);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione intimata e della controinteressata, nella rispettiva misura di € 2.000 a favore della prima ed € 2.000 a favore della seconda, in entrambi i casi oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

Sabato Guadagno, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)